



2034

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 1087/TRI/ni/B

25 GEN. 2011

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Vista la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4755/QdV/DI/B del 2 luglio 2008 con il quale è stato approvato con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Nuovo Petrolchimico";
- Vista la nota del 18 giugno 2010 trasmessa dall'Autorità Portuale di



Venezia e dalla Syndial S.p.A., acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16262/TRI/DI del 23 giugno 2010, nella quale si comunica che l'Autorità Portuale di Venezia e la Syndial S.p.A. hanno sottoscritto in data 12 maggio 2010 un contratto di compravendita in base al quale l'Autorità Portuale di Venezia si impegna ad acquistare dalla Syndial S.p.A. il complesso immobiliare denominato area "AS";

Vista la richiesta, contenuta nella citata nota del 18 giugno 2010, di autorizzare lo scorporo e la volturazione dalla Syndial S.p.A. all'Autorità Portuale di Venezia di parte del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4755/QdV/DI/B del 2 luglio 2008, relativamente all'area "AS", al fine di consentire all'Autorità stessa di procedere all'esecuzione degli interventi di bonifica da eseguirsi nell'area citata;

Visto il documento "Stato qualitativo delle matrici ambientali e interventi progettuali della falda previsti nell'area AS del Nuovo Petrolchimico di Porto Marghera", trasmesso dall'Autorità Portuale di Venezia e dalla Syndial S.p.A. con la nota del 15 luglio 2010, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 18951/TRI/DI del 23 luglio 2010;

Considerato che la Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 ha esaminato il documento "Stato qualitativo delle matrici ambientali e interventi progettuali della falda previsti nell'area AS del Nuovo Petrolchimico di Porto Marghera" nel corso della riunione del 2 settembre 2010 formulando alcune osservazioni/prescrizioni;

Visto il documento integrativo, trasmesso dall'Autorità Portuale di Venezia e dalla Syndial S.p.A. con la nota del 6 ottobre 2010, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25402/TRI/DI dell'11 ottobre 2010;

Considerato che la Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 ha esaminato il documento integrativo trasmesso dall'Autorità Portuale di Venezia e dalla Syndial S.p.A. con la nota del 6 ottobre 2010 nel corso della riunione del 9 dicembre 2010;

Considerato che l'Autorità Portuale di Venezia e la Syndial S.p.A. si sono impegnate congiuntamente ad assicurare la continuità e l'unitarietà del progetto di bonifica ed a condividere le



- informazioni derivanti dalle operazioni di bonifica condotte nelle aree di propria competenza;
- Considerato che l'Autorità Portuale di Venezia non utilizzerà il deposito preliminare autorizzato nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4755/QdV/DI/B ed ubicato nella porzione dell'area sottoposta a bonifica che rimarrà in capo a Syndial S.p.A., ma provvederà direttamente al conferimento in impianti esterni autorizzati o tramite deposito temporaneo nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- Considerato che è stata fornita l'indicazione delle particelle catastali trasferite ed il computo metrico estimativo ai fini della fideiussione;
- Considerato che la Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel corso della riunione del 9 dicembre 2010, ha ritenuto che lo scorporo e la volturazione dalla Syndial S.p.A. all'Autorità Portuale di Venezia di parte del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4755/QdV/DI/B del 2 luglio 2008, relativamente all'area "AS" siano tecnicamente fattibili, formulando alcune prescrizioni;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 28 dicembre 2010 con protocollo n. 199561, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 87/TRI/DI del 3 gennaio 2011;

DECRETA

ART. 1

1. L'Autorità Portuale di Venezia deve intendersi, in luogo della Syndial S.p.A., quale soggetto autorizzato all'esecuzione delle attività previste dal "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico", approvato con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4755/QdV/DI/B del 2 luglio 2008 limitatamente all'area "AS".
2. L'intervento di bonifica nell'area "AS" dovrà essere eseguito, per quanto riguarda la parte della bonifica dei suoli, secondo quanto previsto nel documento "Stato qualitativo delle matrici ambientali e interventi progettuali della falda previsti nell'area AS del Nuovo Petrolchimico di Porto Marghera", così come integrato dal documento trasmesso



dall'Autorità Portuale di Venezia e dalla Syndial S.p.A. con la nota del 6 ottobre 2010, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) lo scorporo dell'area "AS", originariamente inserita nel "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico", ed il trasferimento dell'onere di bonifica in capo all'Autorità Portuale di Venezia sono subordinati al rispetto pieno ed integrale di quanto previsto nel progetto originario ivi inclusi gli allegati tecnici citati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4755/QdV/DI/B del 2 luglio 2008;
 - b) qualora intervenissero sostanziali modifiche dell'uso delle aree con eventuali dismissioni o demolizioni degli impianti attrezzature e servizi ad oggi presenti, l'Autorità Portuale di Venezia dovrà provvedere ad effettuare tutte le verifiche necessarie per l'eventuale estensione dell'intervento di bonifica tramite apposita variante di progetto;
 - c) in considerazione del cronoprogramma previsto nel progetto di bonifica già approvato, è necessario che le operazioni di scotico e ricopertura siano realizzate nei tempi più rapidi tecnicamente possibili: inoltre, si richiede che l'avvio dell'intervento di MPE sia anticipato, quanto più tecnicamente possibile, rispetto al cronoprogramma approvato.
3. Si conferma che la Syndial S.p.A. deve provvedere all'intervento di bonifica di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4755/QdV/DI/B del 2 luglio 2008, dal quale viene scorporata l'area "AS" oggetto dell'intervento di bonifica di cui al comma precedente.

ART. 2

1. I lavori previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 2, dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisi volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 2, dovrà essere predisposta dall'Autorità Portuale di Venezia un'apposita



variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 2, dovrà essere presentata una fideiussione a cura dell'Autorità Portuale di Venezia a favore della Provincia di Venezia per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto in euro 4.816.378,00 (quattromilioni ottocentosedicimila trecentosettantotto euro).
2. La fideiussione precedentemente prestata per il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico" potrà essere adeguata al 50% dell'importo del Progetto, escluso l'importo stimato per l'intervento di bonifica dei suoli previsto nell'Area "AS" nel documento "Stato qualitativo delle matrici ambientali e interventi progettuali dei suoli previsti nell'area AS del Nuovo Petrolchimico di Porto Marghera", così come integrato dal documento trasmesso con la nota del 6 ottobre 2010.

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Lupo

REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 16 FEB. 2011
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERIALI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSET
DEL TERRITORIO
Fog. No 1 Fog. 159
IL CONSIGLIERE
Michele Bell

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA CENTRALE STATO
UFFICIO CENTRALE DEL FISCATO
presso il MINISTERO FINANZE DEL SUD - VIA DEL SOGGERNO, 100/101
VISTO u. 61
Addi, 31/1/11

IL DIRETTORE

[Signature]